



# COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 23 del 28/09/2020

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

## O G G E T T O

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addi ventotto del mese di Settembre alle ore 11:00 nella sala consiliare A. Ragnolini, presso la sede municipale, in Lungolago Regina Adelaide 15, premesse le formalità di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica, di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
BENDINELLI DAVIDE	Sindaco	X	
BENDINELLI MARIO	Vice Sindaco	X	
BONGIOVANNI EMANUELE	Consigliere		X
FERRI IVAN	Consigliere	X	
ALLEVATO SACHA	Consigliere	X	
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
ZENI SIMONE	Consigliere	X	
DELAJ DARIO	Consigliere	X	
LAVEZZARI LUIGI	Consigliere	X	
MORETTI IRENE	Consigliere		X
RAGNOLINI LORENZA	Consigliere		X
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
FORESE ANNA	Consigliere	X	

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, il SEGRETARIO CINI MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

**ALLEGATO A)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020.

**PARERE TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL - e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di deliberazione n. 23 del 21/09/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TRIBUTI

F.to LUCA DE MASSARI

**PARERE CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL - e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile di cui alla proposta di deliberazione n. 23 del 21/09/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA CONTABILE

F.to LUCA DE MASSARI

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

RICHIAMATI, pertanto, interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto precedente nell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare.

DATO ATTO che in base all'art. 5, comma 1, lettera a), del predetto Regolamento è prevista la possibilità di applicare un'aliquota agevolata rispetto a quella di base di cui all'art. 1, comma 754, della L. 27/12/2019, n. 160, per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nella stessa disposizione regolamentare.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1, della L. 160/2019, che così dispongono:

- comma 748 *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- comma 750 *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”*;
- comma 751 *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- comma 753 *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”*;
- comma 754 *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*.

VISTO l'art. 1, comma 749, della L. 160/2019, il quale prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

VISTI:

- l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art.1, comma 757, della L. 160/2019, il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del già menzionato prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 come segue:

- a) aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (art. 1, comma 748, L. 160/2019): 0,5%;
- b) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, L. 160/2019): 0,1%;
- c) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019): 0,1%;
- d) aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, ad eccezione della categoria D10, (art. 1, comma. 753, L. 160/2019): 0,99%, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- e) aliquota per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e per le aree fabbricabili (art. 1, comma 754, L. 160/2019): 0,99%;
- f) aliquota agevolata rispetto a quella di base di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160/2019, per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)": 0,5%.
- g) detrazione di € 200,00 di cui all'art. 1, comma 749, della L. 160/2019, prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, secondo il combinato disposto di cui all'art. 1, comma 767, della L. 160/2019 e all'art. 106, comma 3-bis, del DL 19/05/2020, n.34, convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77, limitatamente all'anno 2020, le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno.

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le*

*aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

DATO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24/04/2020, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 al 30 settembre 2020.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO del parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO il dispositivo del Sindaco n. 23/2020 del 23.07.2020 - Prot. N. 8193/2020, con il quale sono state conferite le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 e 110 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 - TUEL, per l'"AREA CONTABILE" - Servizio Finanziario, Ufficio Ragioneria e Ufficio Personale, comprensivo di Personale/parte economica e Personale/parte giuridica, e per l'"AREA TRIBUTI" con attribuzione delle Posizioni Organizzative;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, come segue:
  - a) aliquota per **l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze** (art. 1, comma 748, L. 160/2019): **0,5%**;
  - b) aliquota per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** (art. 1, comma 750, L. 160/2019): **0,1%**;
  - c) aliquota per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019): **0,1%**;
  - d) aliquota per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, ad eccezione della categoria D10**, (art. 1, comma. 753, L. 160/2019): **0,99%**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
  - e) aliquota per i **fabbricati diversi** da quelli di cui ai punti precedenti e per le **aree fabbricabili** (art. 1, comma 754, L. 160/2019): **0,99%**;

- f) **aliquota agevolata** rispetto a quella di base di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160/2019, per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)": **0,5%**;
- g) detrazione di **€ 200,00** di cui all'art. 1, comma 749, della L. 160/2019, prevista per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e classificata nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020.
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. 160/2019 e dell'art. 106, comma 3-bis, del DL 19/05/2020, n.34, convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77, le aliquote di cui sopra hanno effetto per l'anno 2020 a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 16 novembre 2020;
3. DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
4. DI DARE ATTO che in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà per propria competenza;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.-

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 23 del 21.09.2020 avente per oggetto: " **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020** qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante del presente atto;
- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
- TENUTO conto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- Presenti e votanti n. 10;
- CON VOTI: favorevoli n. 8, n. 2 contrari (FORESE, CODOGNOLA) espressi per alzata di mano,

### **D E L I B E R A**

**Di approvare** nel suo testo integrale **la proposta di deliberazione** indicata in premessa, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, valutata l'urgenza del provvedimento in esame, con voti favorevoli n. 8, n. 2 contrari (FORESE, CODOGNOLA) espressi per alzata di mano, dai n. 10 componenti, il presente provvedimento viene dichiarato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 - TUEL.-

---=oOo=---

Deliberazione n. 23 del 28/09/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BENDINELLI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. CINI MARCO







**COMUNE DI GARDA**

**Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 1 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020**

<b>COMUNE DI GARDA</b>	
27 AGO. 2020	
PROT. N° 3514	CAT. IV

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N. 10

La sottoscritta Dott.ssa ZOCATELLI GABRIELLA, nominata Revisore dei conti del Comune di Garda con provvedimento del Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2017, esecutivo, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona al n. 649 - sezione A - e al Registro dei Revisori Contabili, costituito ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 88/1992, al n. 114675:

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziari, con particolare riferimento alle aliquote dei tributi propri dell'Ente;

Vista la proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale, riguardante "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020", allegato alla deliberazione, trasmessa per l'esame;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico (Tributi) e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario:

Ai sensi dell'Art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**ESPRIME**

parere favorevole ai sensi art.239 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale riguardante la proposta di delibera da proporre al Consiglio Comunale.

Garda, 27/08/2020



**IL REVISORE DEI CONTI**

**(Dott.ssa Gabriella Zoccatelli)**

*Gabriella Zoccatelli*



28 SETTEMBRE 2020

**PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020".**

**INTERVENTI**

**BENDINELLI DAVIDE - Sindaco:** Allora il punto n. 5 all'ordine del giorno riguarda l'Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.

Nella fattispecie siccome IMU e TASI sono state, di fatto, fuse sulla base di un provvedimento di carattere governativo, le nuove aliquote sono semplicemente il frutto della somma fra IMU e TASI senza che vi sia stato applicato alcun aumento, e quindi manteniamo lo *status quo*.

Vorrei dare la parola dottor De Massari affinché possa leggerci alcuni passaggi tecnici per chiarire nel migliore dei modi quello che è stato l'iter che ci ha portato all'approvazione di questo provvedimento che, come i precedenti, non è altro che frutto dell'applicazione di nuove normative che sono state introdotte e che i Comuni devono recepire per ragioni di carattere burocratico amministrativo e anche applicativo.

**Dr. DE MASSARI LUCA – Servizio Finanziario Responsabile Area Contabile:** Come detto prima esiste una nuova imposta, è prevista dall'art.1 comma 738 della legge 160 del '19 che dice che "a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI. Quindi, abolisce l'IMU.

Poi peraltro dice che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinano l'IMU e la TASI quali componenti della IUC sono abrogate e quindi l'IMU viene disciplinata da questa nuova legge.

Per cui il Comune è tenuto a quantificare le nuove aliquote. Il Comune di Garda ha sostanzialmente unificato le aliquote in vigore fino all'anno scorso per l'IMU e per la TASI unendole, stabilendo quindi uno 0,5 per l'aliquota base per l'abitazione principale, e anche per i fabbricati rurali.

Poi fino al 2021 l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati ad impresa costruttrice viene quantificata in uno 0,25.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, l'aliquota base è dello 0,86, di cui lo 0,76 va allo Stato.

Il comma 754 dice che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e quelli diversi di cui al comma 750-753 l'aliquota base è dello 0,86.

Il Comune di Garda, quindi, stabilisce nello 0,5 l'aliquota per l'abitazione principale; nello 0,1 l'aliquota per i fabbricati rurali; nello 0,1 l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita; nello 0,99, di cui lo 0,76 va allo Stato, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo, nello 0,99 l'aliquota per i fabbricati diversi da quelli di cui ai commi precedenti e un'aliquota agevolata quantificata in uno 0,5 e confermiamo la detrazione dei 200 euro.

Ripeto, è una conferma delle aliquote in vigore per l'anno 2019 di IMU e TASI.

**BENDINELLI DAVIDE - Sindaco:** Se ci sono interventi prego... Anna Codognola.

**CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA – Consigliere di Minoranza "NUOVA GARDA":** Codognola. Allora, intanto le tasse sugli immobili sono veramente esagerate in Italia, quindi ci si attacca ai beni dei cittadini e alle proprietà private, e vengono tassate in tutti i modi perché non è solo l'IMU, il fatto è che per un appartamento di 80 metri quadri a Garda si pagano 1.700 euro di IMU. Giusto? Più o meno siamo su queste tariffe.

Quindi è una cifra veramente consistente.

Anche uno affittasse, per dire, la seconda casa è una cifra che non è che sia, secondo me, tanto irrisoria. Quindi, io speravo che almeno quest'anno visto anche l'emergenza Covid ecc. per alcune situazioni fosse possibile ridurre o agevolare le aliquote; mentre invece comunque rimangono costanti come se niente fosse, insomma. Tanti appartamenti sono rimasti chiusi quest'anno e non affittati, ecc., quindi comunque il danno di una stagione a metà l'hanno subita anche i proprietari di case. Ecco. Quindi io... non so, mi sarei aspettata una riduzione, se fosse stato possibile con i conti di bilancio. Mentre per le aree fabbricabili - ecco - io sono d'accordo con Anna che comunque sia gli oneri di urbanizzazione e le tariffe, soprattutto quando si parla di nuove costruzioni e distruzione di un territorio che è unico a Garda, ecco in questo caso secondo me siamo sotto soglia sicuramente.

**BENDINELLI DAVIDE - Sindaco:** Sì, volevo rispondere semplicemente per dire che la questione relativa al bilancio, l'applicazione di queste tariffe, la determinazione di queste tariffe, è frutto di un ragionamento che stiamo facendo in itinere assieme all'ufficio ragioneria del Comune di Garda e che deriva un po' dalle minori entrate che quest'anno stiamo riscontrando. Minori entrate mi riferisco alla tassa di soggiorno, mi riferisco ai plateatici e quant'altro.

Oggi abbiamo presentato all'attenzione del Consiglio Comunale due punti, saranno il 6 e 7, quello relativo alla TARI e alla Cosap che subiranno dei notevoli tagli in termini di applicazione di tariffe e, di conseguenza, di entrate. Abbiamo la necessità anche noi di far quadrare il bilancio, quindi non possiamo pensare di adottare una sorta di taglio generalizzato rispetto a tutte le imposte comunali o le tasse.

Abbiamo fatto delle scelte che ricadono un po' su quelle che sono le attività commerciali, quelle che teoricamente producono maggior ricchezza e danno occupazione comunque ad una fascia della nostra popolazione.

Nei punti successivi discuteremo anche questo, vedrete che comunque lo sforzo è stato compiuto in maniera concreta direi addirittura in senso maggiore rispetto a quello che sono stati gli sconti le riduzioni che i Comuni limitrofi hanno applicato.

Quindi porrei in votazione il punto n. 5 all'ordine del giorno.

Favorevoli?

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Codognola, Forese).

Astenuti: 0

Esito della votazione: Approvato a maggioranza.

Si vota l'immediata eseguibilità.

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Codognola, Forese).

Astenuti: 0

Esito della votazione: Approvato a maggioranza.





# COMUNE DI GARDA

PROVINCIA DI VERONA

**Nota di Pubblicazione n. 953**

Il **19/10/2020** viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2020 con oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2020.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data: **19/10/2020**.

Il Responsabile della pubblicazione  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA AFFARI GENERALI  
LO GALBO BARBARA



*Barbara Lo Galbo*